

Articolo 6

Nel corso del terzo anno successivo alla data di apertura del contingente tariffario, il presente regolamento può essere sottoposto a una revisione allo scopo di adeguare il volume del contingente stesso alle esigenze del mercato comunitario. Tuttavia, se la revisione non è portata a termine 3 mesi prima della data di chiusura iniziale del contingente tariffario, cioè il 31 dicembre 2004, il contingente sarà automaticamente prorogato per un altro anno e per un volume totale di 14 000 tonnellate. Successivamente, il contingente tariffario verrà regolarmente prorogato per una durata di un anno e per lo stesso volume, tranne nel caso in cui venga adottata una revisione al più tardi 3 mesi prima della data di chiusura del contingente in corso.

Articolo 7

Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento, inclusi le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti dalle modifiche della nomenclatura combinata e del TARIC, sono

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2001.

adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾ (in prosieguo: il comitato).

2. Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. MILLER

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.